

NUOVE REGOLE EUROPEE DI DEFINIZIONE DI DEFAULT

Dal **1° gennaio 2021** il Gruppo Cassa Centrale Banca applicherà le nuove **regole europee** in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto "default"), declinate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) nella normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d'Italia.

La nuova disciplina, nota come "**Nuova Definizione di Default**", stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l'obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.

Ti aiutiamo a conoscere le principali novità per affrontare il cambiamento con consapevolezza e gestire al meglio i tuoi rapporti bancari.

PRINCIPALI NOVITA'

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, **si definisce in default il cliente che presenta un arretrato nei pagamenti da oltre 90 giorni** al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, le PMI e le imprese, e ciò **potrebbe rendere più difficile l'accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti**.

Per questo è fondamentale rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e non superare i limiti di fido concessi anche per importi di modesta entità.

Ti sintetizziamo i principali cambiamenti delle nuove regole per evitare di essere classificato a *default* anche per uno sconfinamento sul conto corrente o per arretrati di pagamento di piccolo importo:

Fino 31/12/2020	Dal 01/01/2021
Come si classificano i crediti a default	
La banca classifica il cliente a default al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca	La banca classifica il cliente a <i>default</i> in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi : <ul style="list-style-type: none">• in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate "retail") ed euro 500 per le altre esposizioni;• in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente a livello di Gruppo CCB
Allineamento classificazione nel Gruppo bancario CCB	
La classificazione a "scaduto e/o sconfinante deteriorato" di un cliente in una Banca del Gruppo Cassa Centrale non comporta automaticamente la classificazione a default presso le altre Società del gruppo	La classificazione a " scaduto e/o sconfinante deteriorato " sarà valutata a livello di Gruppo Cassa Centrale (il cliente avrà la stessa classificazione in tutte le società del Gruppo)

Compensazione tra linee di credito	
<p>È consentita la compensazione da parte delle banche del gruppo degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente</p>	<p>La compensazione su iniziativa banca non è più consentita. Le banche del Gruppo CCB saranno tenute a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.</p>
Quando una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato	
<p>Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui venga meno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni • o lo scaduto e/o sconfinamento è inferiore alla soglia di materialità del 5% 	<p>Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l'eventuale scaduto/sconfino relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa calcolate a livello di Gruppo</p>
Eventi di contagio del default	
<p>Non sono previsti automatismi di contagio del default in caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione")</p>	<p>Sono previste alcune regole di contagio. Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni)</p> <ul style="list-style-type: none"> • il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. • Nel caso in cui tutti i cointestatori siano classificati in stato di default, anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; • qualora la cointestazione sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatorio. <p>Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa</p>
Rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria	
<p>Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. "misura di forbearance")</p>	<p>È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di <i>default</i> nel caso in cui un'eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. "misura di forbearance") comporti per il Gruppo una perdita maggiore dell'1%</p>

COME PREPARARSI ALLE NUOVE REGOLE



Rispettare sempre le scadenze ed evitare di accumulare arretrati sui prestiti attivi indipendentemente dall'importo



Verificare frequentemente i saldi dei conti correnti e delle carte di credito: in caso di difficoltà rivolgersi al Gestore e/o in Filiale per valutare insieme possibili soluzioni



Tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche di quelli non gestiti in prima persona

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178 → introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- Regolamento delegato dell'Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 → definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 → definisce la Piccola e Media Impresa
- Linee Guida EBA/GL/2016/07 → Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il suo Gestore e/o la sua Filiale sono a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze.